



comune di
PRATO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 33 del 19.05.2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune	8
Art. 5 – Carta dei servizi.....	8
TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)	9
Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	9
Art. 7 - Norme di esclusione.....	9
Art. 8 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	9
Art. 9 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	10
Art. 10 – Tassa rifiuti urbani	11
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI	11
Art. 11 – Competenze dell’Amministrazione Comunale	11
Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento	12
Art. 13 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria	13
Art. 14 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.....	14
Art. 15 – Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta.....	15
Art. 16 – Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.....	25
Art. 17 – Raccolta e trasporto	26
Art. 18 - Smaltimento	26
Art. 19 - Usi vietati dei contenitori	26
Art. 20 - Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo).....	27
Art. 21 – Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	27
Art. 22 - Nuovi insediamenti commerciali.....	28
TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO	29
Art. 23 - Recupero di materiali e/o energia	29
Art. 24 - Finalità	29
Art. 25 – Indirizzi generali	29
Art. 26 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi	30
Art. 27 – Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta.....	30
Art. 28 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/Centri Raccolta	31
Art. 29 – Gestione delle raccolte differenziate	31
Art. 30 – Agevolazioni e Riduzioni	32
Art. 31 -Divieti ed obblighi dell'utenza	33
TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	33
Art. 32 - Definizioni.....	33
Art. 33 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni	33
Art. 34 – Gestione delle aree verdi pubbliche	34
Art. 35 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale	34

Art. 36 – Gestione della viabilità invernale	34
Art. 37 – Contenitori portarifiuti	35
Art. 38 – Abbandono di rifiuti in aree private	35
Art. 39 – Terreni non edificati.....	35
Art. 40 – Aree occupate da mercati.....	36
Art. 41 – Aree occupate da pubblici esercizi	37
Art. 42 – Carico e scarico merci e materiali	37
Art. 43 – Aree pubbliche occupate da cantieri	37
Art. 44 – Manifestazioni pubbliche	37
Art. 45 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti	38
Art. 46 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	39
Art. 47 – Rifiuti abbandonati.....	39
TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE	39
Art. 48 – Procedimento sanzionatorio.....	39
Art. 49 – Divieti	40
ART. 50 – Sanzioni	41
TITOLO VII - VARIE	41
Art. 51 – Entrata in vigore	41
Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	42
Allegato 1: Criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività e lavorazioni previste all’art. 6 del presente	
Regolamento.....	43
Allegato 2:	
Sanzioni.....	44

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati ai sensi del D.Lgs. 152 del 03/04/2006.

2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:

- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- L.R. 25/1998;
- L.R. 61/2007
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato dal Consiglio Regionale in via definitiva il 18 novembre 2014 con propria deliberazione n. 94;
- Piano Interprovinciale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 25/1998, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 17.12.12 ed è efficace dal 03.07.13, data di pubblicazione sul BURT n. 27 (parte II) del relativo avviso di approvazione (Deliberazione di Giunta Regionale n. 486 del 25.06.13);
- Piano di Ambito per la gestione dei rifiuti urbani approvato da ATO Toscana centro con propria deliberazione n. 2 del 7/02/2014 ed adeguato con Determina del Direttore n. 30 del 17/04/2014.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti; e dei rifiuti da estumulazione ed estumulazione;
- le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
- smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 152/2006;
- recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
- bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale

all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- isola ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
- stazione ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti;
- piattaforma: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari.
- frazione organica (rifiuti biodegradabili): rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini ecc.
- frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
- rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
- rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- piano finanziario: l'atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definisce: il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture disponibili e quelli necessari, nonché le risorse finanziarie necessarie.
- contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore.
- carta dei servizi: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

a. Rifiuti Urbani:

- a.1. Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici non voluminosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- a.2. Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di

impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti non ingombranti.

Per rifiuti urbani ingombranti si intendono

- suppellettili quali a titolo esemplificativo:

materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;

- beni durevoli e più precisamente:

frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria.

a.3. Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

a.4. Rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani

Elenco, non esaustivo, dei rifiuti urbani particolari

Batterie e pile

Medicinali

Siringhe

Accessori per l'informatica

Olio minerale

Olio vegetale

Vernici

Solventi

Prodotti per le pulizie

Pesticidi

Tubi fluorescenti

Accessori per l'informatica

Piccoli RAEE

a.5. Rifiuti urbani vegetali: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini e parchi, ed aree verdi di insediamenti abitativi e analoghi.

a.6. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

a.7. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

a.8. Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

b. Rifiuti speciali:

b.1. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- b.2. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis D. Lgs. 152/2006;
- b.3. Rifiuti da lavorazioni industriali;
- b.4. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- b.5. Rifiuti da attività commerciali;
- b.6. Rifiuti da attività di servizio;
- b.7. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

c. Rifiuti Pericolosi:

- c.1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto DLGS 152/2006.

Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune attraverso l'ente gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

- a. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- b. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
- c. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani particolari.
- d. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore.
- e. Servizio di spazzamento rete stradale
- f. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- g. tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito Contratto di servizio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

Art. 5 – Carta dei servizi

1. Il gestore è tenuto a rispettare gli standard e le garanzie per l'utenza adottati, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 30/7/1999, dalla Carta dei servizi.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)

Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 265, comma 1, del medesimo decreto ed all'art. 1 della Decisione Commissione UE 2011/753/Ue, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di imballaggio non espressamente vietati dal D.Lgs. 152/2006 e i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e ottenuti dalle seguenti attività/lavorazioni:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c., di cui all'art. 184 comma 3 lettera a) D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali di cui all'art. 184 comma 3 lettera d) D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti da attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lettera e) D.Lgs. 152/2006 ;
- i rifiuti da attività di servizio di cui all'art. 184 comma 3 lettera f) D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del D.P.R. n. 254/2003

3. Per quanto riguarda i rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) D.Lgs. 152/2006, si dichiarano assimilati tutti i rifiuti non pericolosi provenienti dai locali e/o aree diverse da quelle operative adibite esclusivamente a ciclo produttivo laddove si producono esclusivamente rifiuti derivanti dalla produzione di beni specifici. Sono quindi assimilati i rifiuti provenienti da uffici, mense, spogliatoi, magazzini dove non si producono rifiuti speciali, reparti di spedizione, locali accessori.

4. Sono sempre assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini dove non si producono rifiuti speciali, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri qualitativi di cui al successivo art. 8.

Art. 7 - Norme di esclusione

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte al precedente art. 6, che abbiano una composizione merceologica

analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato n. 1.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati che possono classificare i rifiuti in pericolosi in base al punto 4 e 5 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio.
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 9 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale

2. Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 8 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con l'ente gestore e dal piano finanziario per il tributo approvato dal Consiglio Comunale.

3. Si classificano altrimenti come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd utilizzati per il calcolo del tributo rifiuti, deliberati annualmente dalla Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette al tributo stesso ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

5. Sono comunque assimilati:

- gli oli vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale, di servizi o artigianale (ristoranti, mense, paninoteche, pizzerie, bar, fast food, pasticcerie, gelaterie, ecc.).

- i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art. 4 comma 1) lettera l) Dlgs 14 marzo 2014, n. 49) di origine commerciale, industriale, artigianale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I RAEE usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici, indipendentemente dal fatto che siano classificati come rifiuti pericolosi o non pericolosi.

6. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) scarti tessili di fibre naturali, artificiali e sintetiche;
- c) macchinari, attrezzature, apparecchiature professionali deteriorate ed obsolete;
- d) materiali da costruzione e demolizione (compreso il cemento amianto) ;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

Art. 10 – Tassa rifiuti urbani

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa Tassa ai sensi del dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La tassa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 11 – Competenze dell'Amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.

3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:

- a. definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b. definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
- c. stabilire modalità, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto anche conto delle esigenze dell'utenza.
- d. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
- e. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
- f. promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.

5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.

2. Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.

3. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

4. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.

5. Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 1.000 m dal più vicino contenitore portarifiuti, fatti salvi i luoghi serviti da "isole interrate".

6. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).

7. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nei contenitori stradali più vicini all'utente.

Art. 13 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune); detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene .

1. Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

2. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.

3. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

4. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori stradali e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

5. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

7. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.

Art. 14 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
- b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:
 - rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 3);
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);

c. raccolta imballaggi maleodoranti da pescherie:

- i rifiuti prodotti dalle pescherie assimilati agli urbani risultano principalmente gli imballaggi, visto che lo scarto del pesce è un sottoprodotto di origine animale soggetto a normativa sanitaria e quindi escluso dalla normativa ambientale e pertanto gestito tramite ditte specializzate e non attraverso il circuito di raccolta del Gestore. Per quanto riguarda gli imballaggi venuti a contatto con il pesce, e quindi maleodoranti, questi verranno ritirati porta a porta in modo gratuito indipendentemente dalla quantità. E' pertanto vietato il conferimento di tali imballaggi maleodoranti all'interno di tutti i cassonetti stradali onde evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

2. I rifiuti urbani particolari (come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Gestore o presso gli impianti del Gestore stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta indicati dal Gestore; secondo le modalità dettate dal Gestore del servizio, in particolare:

- a. pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori o direttamente nei contenitori predisposti presso gli impianti del Gestore;
- b. medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
- c. altri rifiuti di cui all'art. 3: conferimento diretto da parte del produttore presso gli impianti del Gestore;
- d. oli vegetali: presso i punti di raccolta istituiti dal Gestore o raccolti dal Gestore presso le attività che li producono (ristoranti, rosticcerie, ecc.)
- e. piccoli RAEE: presso i punti di raccolta istituiti dal Gestore

3. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della AUSL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta

1. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:

- a. i rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume;
- b. i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;
- c. per l'utenza domestica è gratuito il conferimento da parte del proprietario dell'immobile di piccole quantità dei rifiuti descritti al punto b) presso gli impianti del Gestore.

2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:

Possono essere conferiti all'interno dei contenitori stradali adibiti a raccolta differenziata sotto riportati i rifiuti recuperabili della produzione quotidiana della civile abitazione e i rifiuti urbani e assimilati prodotti da attività economiche assimilate dal Comune di Prato e quindi soggette a tassa che hanno una bassa produzione di rifiuti e i cui i rifiuti prodotti sono di piccole dimensioni (massimo 0,2 mc equivalenti a 3 sacchi di medie dimensioni).

Le tipologie recuperabili vanno selezionate a monte e conferite esclusivamente negli appositi contenitori. E' pertanto vietato conferire le tipologie recuperabili sopra citate all'interno del cassonetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento, nelle zone in cui è attivato il sistema di raccolta differenziata. In particolare nei cassonetti stradali per raccolta differenziata, come da indicazioni riportate sugli adesivi applicati sugli stessi contenitori, devono essere conferiti:

Cassonetto per la raccolta della carta e cartone (di colore giallo):

- carta/cartone e poliaccoppiati prevalentemente in materiale cartaceo (brik acqua, latte, succhi di frutta ecc.); il cartone deve essere conferito per piccole quantità e le scatole non devono essere intere, ma aperte e schiacciate in modo da ridurre i volumi e creare il minimo ingombro, comunque in quantità non superiori a 0,2 mc, equivalenti a 3 sacchi di medie dimensioni.

Campana multimateriale quale vetro-plastica-lattine (di colore blu):

- vetro imballaggi e altro vetro;
- plastica imballaggi: flaconi in plastica; tutti i tipi di bottiglie per acqua e bibite (schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); flaconi dei prodotti per la pulizia della casa e l'igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.).

- lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. contenenti piselli, pelati, tonno ecc.) bombolette (per alimenti e per igiene personale (es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.) chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, zucchini ecc.) tappi corona applicati sulle bottiglie (es. contenenti acqua, vino, zucchini, bibite, olii ecc.) scatole in acciaio da confezioni regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, dolci ecc.)

- lattine in alluminio quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna, deodoranti ecc.) scatolette (tonno, carne, legumi, creme) vaschette (per alimenti) tubetti (per conserve, creme, cosmetici) capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori) foglio sottile (per cioccolato, coperchi yogurt ecc.)

Le tipologie destinate alla campana blu devono essere conferite senza evidenti residui putrescibili e non putrescibili, in quanto andrebbero ad influire negativamente sul sistema di recupero.

Cassonetto per la frazione organica e le potature (di colore verde):

- frazione organica proveniente da mense e cucine quali: rifiuti alimentari (crudi o cotti), pane, pasta, riso, gusci di uova, fondi di caffè, tè in bustine, carne pesce, ossa, lische, verdura e frutta;

- frazione organica proveniente da giardini ed interni quali: fiori, piante, foglie, verde da taglio e potature in fascine in piccole quantità (massimo 10 fascine e non più di un metro cubo/giorno);

- cassette in legno da frutta non contenenti supporti in materiale plastico prodotte dalla civile abitazione o da attività ortofrutticole che ne hanno una scarsa produzione (massimo 5 cassette giorno)

Contenitore per indumenti:

- adibito alla raccolta di solo indumenti (no pezzame o altri prodotti tessili) e solo provenienti dalla civile abitazione

Cassonetto stradale per la raccolta del rifiuto indifferenziato (rifiuto non riciclabile)

Il rifiuto residuo non riciclabile deve essere conferito confezionato in sacchi a perdere nell'apposito contenitore.

I rifiuti residui non riciclabili non devono essere miscelati con i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;

- rifiuti speciali;

- rifiuti urbani pericolosi.

Le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo):

- posate di plastica usa e getta, carta carbone oleata e plastificata, videocassette e audiocassette, CD, calze nylon, stracci sporchi, spugne sintetiche, candele, ombrelli, accendini, mozziconi di sigaretta, cuoio, lamette da barba, spazzolini, giocattoli,

oggetti in gomma, cocci di vaso, porcellana, pannolini non biodegradabili, siringhe con ago protetto, lettiere per animali non biodegradabili, specchi e cristalli.

Campana stradale per la raccolta del vetro.

Bicchieri di vetro, bottiglie, vasetti e altri contenitori di vetro vuoti e risciacquati e privi di tappo o sughero.

DIVIETI

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti all'interno del cassonetto per l'indifferenziato rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata;
- b. I rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore, in particolare le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate;
- c. i rifiuti oggetto di raccolta differenziata debbono essere conferiti nei soli contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) preferibilmente si dovranno utilizzare sacchetti trasparenti;
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
- f. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo);
- g. è vietato collocare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori;
- j. è vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.
- k. è vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
- l. è altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

3. Modalità di raccolta effettuata a mezzo "isole interrato"(in caso di collocazione di piattaforme interrato, all'interno delle quali risultano cassoni di grande capacità, allo scopo di ridurre l'impatto in alcune zone del Comune ad alta produzione di rifiuti):

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno delle isole interrato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b. i materiali in genere vanno comunque ridotti di volume
- c. l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sugli indotti che confluiscono il rifiuto nel cassone interrato;

- d. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture degli indotti siano perfettamente chiuse
- e. è vietato collocare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno degli indotti
- f. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.

4. Modalità di raccolta integrale dei rifiuti mediante il sistema porta a porta.

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta integrale viene espletato secondo le seguenti modalità:

4.1. Utenze singole

La raccolta differenziata dei rifiuti "carta e cartone", "multimateriale leggero" (plastica-lattine), "organico" e la raccolta del rifiuto "residuo" non recuperabile è effettuata con il sistema porta a porta, tramite appositi sacchi semitrasparenti o contenitori che dovranno essere conferiti dagli utenti sulla soglia del proprio numero civico ed esclusivamente nei giorni di raccolta determinati; fa eccezione il solo vetro, che verrà raccolto tramite apposite campane stradali, che saranno installate dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi nelle apposite campane stradali di colore verde. I materiali in vetro che per dimensioni non sono conferibili nelle campane devono essere conferiti presso i Centri di raccolta oppure ritirati a domicilio dal Gestore previa richiesta.

Il Kit (sacchi e contenitori) per effettuare la raccolta porta a porta è fornito agli utenti a cura del Gestore.

Le attrezzature e i contenitori sono dati all'utenza individuale e condominiale in comodato gratuito e da questi devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".

L'utenza deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Non si potrà effettuare il conferimento dei rifiuti in contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione scritta, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

il Kit standard fornito all'utenze domestiche e non domestiche è il seguente:

Tipo rifiuto	Kit utente singolo	Kit condominio
---------------------	---------------------------	-----------------------

ORGANICO	Sacco in mater-bi trasparente da 7,5 litri da inserire nel contenitore da 25 litri Pattumiera areata da sottolavello da 7,5 litri Di norma contenitore da 25 litri da esporre sulla pubblica via	Contenitori carrellati fino a 360 lt di volume forniti al condominio Sacco in mater-bi trasparente da 7,5 litri da inserire nel contenitore carrellato, forniti a ciascun utente del condominio, di norma fino a 100 sacchi ogni 5/6 mesi. Pattumiera areata da sottolavello da 7,5 litri fornita a ciascun utente del condominio
MULTIMATERIALE LEGGERO (plastica-lattine)	Sacco semitrasparente da 100 litri	Sacco semitrasparente da 100 litri fornito a ciascun utente del condominio, di norma fino a 25 sacchi ogni 5/6 mesi
VETRO	Borsa di colore verde da svuotare direttamente nella campana stradale	Borsa di colore verde da svuotare direttamente nella campana stradale
CARTA E CARTONE	Modalità di conferimento a scelta dell'utente assicurando comunque che carta e cartone siano efficacemente legati. Su richiesta può essere fornito un contenitore rigido da 60 lt.	Contenitori carrellati fino a 360 lt di volume forniti al condominio
INDIFFERENZIATO	Contenitore di norma da 35 lt a cui è applicato un codice identificativo collegato all'utente	Contenitori carrellati fino a 360 lt di volume forniti al condominio

Il kit utente singolo viene fornito a tutte le residenze composte da un'unità abitativa, mentre il kit condominiale viene fornito in presenza di fabbricati composti da un numero pari o superiore a 3 unità abitative.

Il Kit fornito alle utenze può comunque variare rispetto a quello standard riportato in tabella se giustificato da motivi organizzativi o produzioni specifiche.

I contenitori consegnati devono essere collocati all'interno delle aree private o di pertinenza in quanto servizio di interesse pubblico per la corretta realizzazione della modalità di raccolta porta a porta, e custoditi correttamente.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nei giorni ed orari indicati sull'apposito calendario predisposto dal Soggetto Gestore;

I sacchi o i contenitori rigidi non possono essere esposti oltre gli orari indicati dal Gestore, comportando ciò la non corretta gestione dei rifiuti e pertanto l'inadempienza da parte dell'utenza.

I contenitori rigidi ed i sacchi devono essere esposti da parte delle utenze, sotto la loro esclusiva responsabilità, vicino alla porta dell'abitazione e/o attività, evitando di creare ostacoli o pericoli per le persone o per le cose.

L'utenza deve assicurarsi che, prima dell'esposizione in strada, i coperchi dei contenitori siano chiusi, i sacchi siano chiusi e la carta-cartone se non in contenitori sia legata.

Di norma i sacchi ed i contenitori rigidi devono essere esposti da parte dell'utenza, solo quando sono pieni; Nel caso in cui venga richiesto il ritiro in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità in quanto il luogo dovrà risultare agibile agli operatori, ed in casi particolari al mezzo, che provvederanno allo svuotamento dei contenitori.

Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati e comunque non oltre le ore 20.00 del giorno stabilito per il ritiro.

La cura e l'igiene dei contenitori deve essere assicurata dalle utenze individuali e condominiali nelle forme che riterranno più utili.

I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno ritirati a cura del Gestore del servizio su richiesta dell'utente.

Le utenze non domestiche non possono usufruire di contenitori condominiali. A ciascuna utenza non domestica verranno assegnati propri contenitori.

I sacchi devono essere appositamente chiusi per evitare fuoriuscite di materiali e/o liquidi;

Per le utenze non domestiche la possibilità di conferimento presso contenitori condominiali verrà concessa dal Gestore solo per motivi organizzativi o produzioni specifiche.

Le utenze si devono attenere alle Norme Comportamentali per il conferimento delle varie frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata e di seguito precisate.

Non viene assicurato il ritiro dei rifiuti qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

4.2 Utenze condominiali

Fermo restando le indicazioni di carattere generale indicate al precedente comma 1, si precisa, per le utenze condominiali, che la raccolta differenziata dei rifiuti "carta e cartone", "multimateriale leggero" (plastica-lattine), "organico" e la raccolta del rifiuto "residuo" non recuperabile è effettuata con il sistema porta a porta, tramite appositi sacchi semitrasparenti che devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori condominiali, meglio specificati nella tabella di cui al precedente comma 4.1, ed esclusivamente nei giorni di raccolta determinati.

Nel caso in cui il condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità in quanto il luogo dovrà risultare agibile agli operatori, ed in casi particolari al mezzo, che provvederanno allo svuotamento dei contenitori.

E' fatto obbligo agli utenti ed in solido all'amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.

Per motivi d'igiene e civile convivenza, i contenitori per la raccolta porta a porta, posti in aree private, dovranno essere collocati, rispetto alla aperture finestrate di vani abitabili e spazi pubblici ove è prevista la permanenza di persone, alla maggior distanza possibile compatibile con la logistica legata agli svuotamenti effettuati dal Gestore del servizio.

Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertate modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dal presente Regolamento le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione nella persona dell'Amministratore condominiale, del responsabile condominiale, se nominati o, in solido, ai condomini.

Non viene assicurato il ritiro dei rifiuti qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

4.3 MODALITA' DI CONFERIMENTO MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA

a) Carta e cartone

La carta deve essere conferita legata o inserita in scatole di cartone o buste di carta. Nel caso si utilizzi un contenitore rigido, la carta deve essere conferita sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta.

I cartoni più voluminosi devono essere esposti piegati e possibilmente legati con uno spago vicino ai sacchi della carta nei giorni di raccolta.

Le frazioni recuperabili da conferire sono:

- quotidiani e riviste; libri; pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole di cartoncino; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta; cartone ondulato per imballaggi. Confezioni in cartoncino accoppiato a plastica e/o alluminio, la cui prevalenza deve essere costituita da materiale cartaceo, per bevande (latte, succhi ecc.), per biscotti ecc.

b) Organico

I rifiuti organici devono essere conferiti in sacchetti di mater-bi forniti dal Gestore, presenti sul mercato, o riutilizzabili post shopping, con l'ausilio delle pattumiere da sottolavello.

Il sacchetto, una volta pieno, deve essere ben chiuso e poi travasato nell'apposito secchiello contenitore rigido per l'esposizione in pubblica via.

Le pattumiere da sottolavello non devono essere esposte, ma solo utilizzate come contenitori da travasare nei contenitori per l'esposizione.

Le frazioni recuperabili da conferire sono:

- avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di

tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina unta o bagnata da materiale organico, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, orti, giardini (in piccole quantità), fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero.

c) **Multimateriale leggero (plastica-lattine)**

Le tipologie destinate al multimateriale devono essere svuotate in modo che non contengano residui e risciacquate per poi essere depositate nell'apposito sacchetto o contenitore rigido, sfruttando il più possibile la volumetria del sacchetto a disposizione, ad esempio schiacciando le bottiglie in plastica.

Le frazioni recuperabili da conferire sono:

- imballaggi di plastica quali tutti i tipi di bottiglie per acqua e bibite (schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); flaconi dei prodotti per la pulizia della casa e l'igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.). Il tappo dei contenitori deve essere conferito insieme a plastica e lattine.

- imballaggi di plastica quali confezioni rigide/flessibili per alimenti (es. affettati, formaggi, frutta); vaschette per alimenti in plastica e polistirolo (es. vaschette per uova, carne); barattoli per alimenti, sacchetti per la spesa, imballaggi in film delle acque minerali, imballi in polistirolo di piccoli elettrodomestici, grucce appendiabiti in plastica o metallo, piatti e bicchieri di plastica monouso. Confezioni in plastica accoppiata a carta e/o alluminio, la cui prevalenza deve essere costituita da plastica, per merendine, surgelati ecc.

- lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. contenenti piselli, pelati, tonno ecc.), bombolette per alimenti e per igiene personale vuote (es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.), chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhini ecc.), tappi corona applicati sulle bottiglie (es. contenenti acqua, vino, succhini, bibite, olii ecc.), scatole in acciaio da confezioni regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, dolci ecc.).

- lattine in alluminio quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna, deodoranti ecc.), scatolette (tonno, carne, legumi, creme), vaschette (per alimenti), tubetti (per conserve, creme, cosmetici, dentifricio), capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori), foglio sottile di alluminio (per cioccolato, coperchi yogurt ecc.).

Boccioni e damigiane NON devono essere abbandonati vicino ai sacchetti ma trattati come ingombranti.

d) **Vetro imballaggi**

- bicchieri di vetro, bottiglie, vasetti e altri contenitori di vetro vuoti e risciacquati e privi di tappo o sughero.

e) **Residuo non riciclabile**

Il rifiuto residuo non riciclabile deve essere conferito nell'apposito contenitore.

I rifiuti residui non riciclabili non devono essere miscelati con i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata; rifiuti speciali; rifiuti urbani pericolosi.

Le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo)

- posate di plastica usa e getta, carta carbone oleata e plastificata, videocassette e audiocassette, CD, calze nylon, stracci sporchi, spugne sintetiche, candele, ombrelli, accendini, mozziconi di sigaretta, cuoio, lamette da barba, spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso, porcellana, pannolini non biodegradabili, siringhe con ago protetto, lettiere per animali non biodegradabili, specchi e cristalli.

f) In caso di aggiornamento di tali elenchi, derivanti da accordi nazionali, legislativi ecc., sarà cura del Gestore comunicare agli utenti le modifiche apportate alle modalità di conferimento, con la possibilità di predisporre, da parte del Comune, specifiche ordinanze dispositive.

g) Nelle aree produttive servite dalla raccolta porta a porta dei rifiuti, il conferimento dei rifiuti recuperabili da parte dell'utenza, deve avvenire previa riduzione del volume degli stessi.

h) Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.

i) E' vietata la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio.

5. Modalità di raccolta integrale dei rifiuti mediante il sistema porta a porta utenza non domestica istituito presso aree produttive omogenee

Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore del servizio di raccolta intende istituire il servizio "Porta a porta attività non domestiche con esposizione del contenitore personale", sono obbligate a conferire il rifiuto secco non riciclabile con le modalità come di seguito descritte:

1. Abolizione del cassonetto stradale
2. Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
3. Il Soggetto Gestore fornisce ad ogni utenza o gruppo di utenze, in funzione del rifiuto prodotto stimato, un contenitore dotato di ruote di capacità da 120 a 1700 litri destinato alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
4. Il contenitore è fornito all'utenza in comodato d'uso e da questa deve essere tenuto secondo le regole "del buon padre di famiglia".
5. Sarà cura dell'utenza il corretto utilizzo e il buon uso del cassonetto affidato.
6. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
7. Nel caso di furto il Soggetto Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

8. I contenitori consegnati devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, in quanto servizio di interesse pubblico per la corretta realizzazione delle modalità di raccolta porta a porta, e custoditi correttamente.
9. Il contenitore, al momento della cessazione dell'attività, sono ritirati a cura del Soggetto Gestore su richiesta dell'utente.
10. Il contenitore dovrà essere esposto da parte dell'utenza sotto la sua esclusiva responsabilità solo quando pieno e nei giorni ed orari indicati sull'apposito calendario che ogni anno sarà predisposto dal Soggetto Gestore.
11. Il contenitore dovrà essere esposto presso piazzole ecologiche stradali finalizzate allo stazionamento dei contenitori per lo svuotamento tramite compattatore a presa laterale monoperatore. Nel caso in cui venga richiesto il ritiro in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità in quanto il luogo dovrà risultare agibile agli operatori, ed in casi particolari al mezzo, che provvederanno allo svuotamento dei cassonetti.
12. L'utente deve assicurarsi che, prima dell'esposizione presso la piazzola ecologica stradale, il coperchio del contenitore resti chiuso.
13. Il contenitore dopo lo svuotamento deve essere sempre riportato dall'utente entro il confine di Proprietà.
14. L'utenza, in caso di malfunzionamento o rottura del cassonetto personale, mancata esecuzione del servizio di svuotamento, dovrà fare segnalazione tempestiva al Soggetto Gestore che provvederà a intervenire per la soluzione del problema segnalato.
15. Non viene assicurato il ritiro dei rifiuti qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

Le raccolte differenziate alle attività sopradescritte riguarderanno:

carta e cartone

Il cartone deve essere schiacciato per ridurre il volume. Il ritiro è gratuito previa prenotazione o calendario predefinito. Il Gestore, previa intesa con l'azienda, individua le attrezzature standard per la raccolta, sulla base della potenziale produzione annua dei rifiuti conforme al D.P.R. 158/2006, da collocare all'interno delle aree private, senza alcun costo aggiuntivo. Nel caso in cui l'utente richieda servizi personalizzati aggiuntivi, il Gestore e l'azienda potranno stipulare apposita convenzione che potrà prevedere eventuali corrispettivi. Il cartone deve essere mantenuto al coperto fino al momento del ritiro, in modo che non venga mai esposto alle intemperie che possono modificarne lo stato fisico e quindi la qualità.

plastica in polietilene e polipropilene di medie e grosse dimensioni (fusti non inquinati, film, casse, pallets, coni puliti)

Il ritiro è gratuito previa prenotazione o calendario predefinito. Il Gestore, previa intesa con l'azienda, individua le attrezzature standard per la raccolta, sulla base della potenziale produzione annua dei rifiuti conforme al D.P.R. 158/2006, da collocare all'interno delle aree private, senza alcun costo aggiuntivo. Nel caso in cui l'utente richieda servizi personalizzati aggiuntivi, il Gestore e l'azienda potranno stipulare apposita convenzione che potrà prevedere eventuali corrispettivi.

imballaggi in metallo (fusti non inquinati, filetti per colli, barattolame di medie dimensioni da attività di produzione alimenti senza residui putrescibili e non putrescibili ecc.)

Il ritiro è gratuito per quantità superiori a 1.500 Kg. previa prenotazione o calendario predefinito. Il Gestore, previa intesa con l'azienda, individua le attrezzature standard per la raccolta, sulla base della potenziale produzione annua dei rifiuti conforme al D.P.R. 158/2006, da collocare all'interno delle aree private, senza alcun costo aggiuntivo. Nel caso in cui l'utente richieda servizi personalizzati aggiuntivi, il Gestore e l'azienda potranno stipulare apposita convenzione che potrà prevedere eventuali corrispettivi.

raccolta imballaggi in legno: pancali, casse ecc.

Il servizio di raccolta e trasporto, previa prenotazione o calendario predefinito, è soggetto ad un corrispettivo determinato in Euro/pancale.

raccolta altri rifiuti assimilati

Il ritiro porta a porta di altre tipologie assimilate e riciclabili, per grandi quantità, di scarti di legno da falegnameria, scarti alimentari da attività di produzione alimenti, vetro piano da vetrai, cassette in plastica o legno ecc., che pertanto non potranno essere conferiti all'interno dei contenitori stradali, verrà fatturato al costo del trasporto in base al tempo impiegato.

Art. 16 – Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :

- a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida ove presente;
- b. presso gli impianti del Gestore o tramite appuntamento con il gestore del servizio per il ritiro.

2. Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta, questi potranno essere conferiti presso gli appositi cassonetti per rifiuti organici nei limiti della loro capacità e nelle zone dove questo servizio è presente. Diversamente è fatto obbligo di conferire tali rifiuti direttamente presso gli impianti del Gestore o usufruendo del servizio di raccolta con le modalità impartite dal Gestore.

3. Il Servizio di ritiro effettuato dal gestore riguarda sfalci che devono essere introdotti in sacchi ben legati e le potature legate in fascine. Il servizio è gratuito previa prenotazione per quantità non superiori a 20 fascine massimo 3 mc. di materiale. Per quantità superiori sarà fatturato il solo trasporto del materiale.

4. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.

Art. 17 – Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Art. 18 - Smaltimento

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

Art. 19 - Usi vietati dei contenitori

1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:
 - a. di rifiuti pericolosi;
 - b. di rifiuti speciali non assimilati;
 - c. di rifiuti costituiti da sostanze liquide;
 - d. di materiali accesi;
 - e. di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 - f. di rifiuti di imballaggi terziari;
 - g. di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
 - h. di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,calcinacci, ecc..)
 - i. di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio)
2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
3. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

Art. 20 - Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)

1. I rifiuti urbani ingombranti da civile abitazione (suppellettili quali mobilia, divani, reti da letto, materassi ecc. e apparecchiature elettriche ed elettroniche quali elettrodomestici) e ingombranti da attività economica, devono essere conferiti secondo la modalità porta a porta.

Il servizio di ritiro porta a porta è gratuito per l'utenza domestica, salvo utilizzo di mezzi speciali di sollevamento o di trasporto, in tali casi sarà fatturato il solo trasporto del materiale.

Per quanto riguarda gli ingombranti questi potranno essere conferiti mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata; i rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta ed organizzato secondo aree omogenee, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal soggetto Gestore.

2. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

3. Tale servizio è istituito nei casi in cui l'utenza domestica non abbia la possibilità di conferire tali rifiuti presso gli impianti del Gestore o in caso di particolari esigenze dell'Utente non compatibili con il servizio standard. Il soggetto Gestore potrà organizzare previa convenzione servizi specifici di raccolta di rifiuti ingombranti.

Art. 21 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.

2. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :

- a. rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
- b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,

- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

a. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

b. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 13 comma 2 DPR 254/2003.

c. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

10. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quanto stabilito dal DLgs 152/2006.

Art. 22 - Nuovi insediamenti commerciali

In base a quanto previsto dall'art. 4 della L. R. n. 25 del 18.05.1998, tutti le medie e grandi strutture di vendita sono obbligate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, a presentare un bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 23 - Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 152/2006.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 152/2006, alla Legge Regionale n. 27/94 e al Piano Provinciale Delibera Regionale 111/04 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge

Art. 24 - Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 25 – Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

- a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b. raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/97.

Art. 26 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate, in forma sperimentale e previa opportuna informazione agli utenti, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di particolari materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le eventuali ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.
4. Per il rispetto delle sopra indicate ordinanze i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dalle ordinanze stesse anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purchè ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

Art. 27 – Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta

1. In relazione alle finalità di cui all'art.1, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per :
 - a. rifiuti a basso potere calorifico;
 - b. rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
 - c. altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Per tali flussi il gestore del servizio pubblico organizzerà specifiche forme di raccolta alternative.

Art. 28 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/Centri Raccolta

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone un adeguato numero di siti idonei quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/centri raccolta per il conferimento delle raccolte differenziate.
2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura di tali impianti tramite appositi comunicati.
5. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti quando sono chiusi o non presidiati.

Art. 29 – Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono attivate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 205, comma 1 del D. Lgs. 152/2006

Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

- a. raccolta carta e cartone
- b. raccolta legno
- c. raccolta pancali in legno
- d. raccolta imballaggi in plastica
- e. raccolta lattine di medie dimensioni
- f. raccolta della frazione umida da utenze domestiche
- g. raccolta pile e farmaci
- h. raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
- i. raccolta ingombranti
- j. raccolta multimateriale leggero della frazione secca (contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e vetro)
- k. raccolte differenziate presso Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche/Centri di Raccolta
- l. vetro
- m. raccolta olio vegetale
- n. raccolta piccoli RAEE

2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal Contratto di servizio tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

4. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal Contratto di servizio.

Art. 30 – Agevolazioni e Riduzioni

La materia relativa alle agevolazioni sociali e alle riduzioni per incentivi ambientali è disciplinata dall'apposito Regolamento per l'applicazione della tassa .

La materia relativa alle agevolazioni sociali è regolata dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Le riduzioni sulla tassa di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 152/2006, sono regolate dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità di seguito riportate:

Utenze domestiche

- Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.

- Utenze domestiche che utilizzano il composte, riduzione del 10% sulla parte variabile

- Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, alle utenze domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti ingombranti presso gli impianti indicati dal gestore, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. Le agevolazioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento certificato dal Gestore.

- Il Comune può concedere riduzioni al raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo, attraverso l'abbattimento sulla parte variabile della tassa . Tali riduzioni saranno concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

Utenze non domestiche

- Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 50% sulla parte variabile.

Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.

Il Comune può stabilire annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tassa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tassa ; per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50%.

Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tassa , fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.

Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.

Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tassa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento.

Art. 31 -Divieti ed obblighi dell'utenza

1. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti dell'indifferenziato predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. In particolare i rifiuti urbani e assimilati, sia prodotti da utenze domestiche e non domestiche che, per la loro dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, devono essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti del Gestore;
3. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
4. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
5. È inoltre tassativamente vietato il collocamento di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32 - Definizioni

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua come stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.

Art. 33 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :
 - aree verdi pubbliche
 - spazzamento e lavaggio stradale
 - contenitori porta-rifiuti
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.

- rifiuti cimiteriali

Art. 34 – Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, così come stabilito anche dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città", ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono recare con se gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 35 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:
 - a. le strade e piazze classificabili comunali;
 - b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
 - c. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - d. le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 36 – Gestione della viabilità invernale

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.
2. Le modalità di effettuazione del servizio da parte del Gestore sono eventualmente stabilite dal contratto di servizio.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.

4. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.
5. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 37 – Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se aspramente concesso.

Art. 38 – Abbandono di rifiuti in aree private

1. I fabbricati e le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente le proprietà.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 39 – Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono essere mantenuti liberi da materiali abbandonati. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente le proprietà.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
4. I terreni devono, inoltre essere mantenuti puliti da vegetazione infestante come previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

Art. 40 – Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente Regolamento per ciò che riguarda le raccolte differenziate
3. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
4. Le aree in concessione sono soggette a tassa.

Raccolta differenziata mercati

carta e cartone nelle aree di mercato

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di separare la carta ed il cartone e conferendoli in sacchi trasparenti e/o in scatole non intere, ma aperte e schiacciate in modo da ridurre i volumi e creare il minimo ingombro, lasciandoli poi nei rispettivi parcheggi, al termine del quale il Gestore provvederà al ritiro.

plastica in polietilene e polipropilene nelle aree di mercato

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di separare la plastica e conferendoli in sacchi trasparenti ben chiusi, impilando le cassette di polietilene, prive di altre tipologie di rifiuti o supporti in cartone, e lasciandole poi nelle rispettive aree, al termine del quale il Gestore provvederà al ritiro.

raccolta organico nelle aree di mercato

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di separare la frazione organica e conferirla in sacchi trasparenti ben chiusi, priva di altre tipologie di rifiuti, e lasciandoli poi nei rispettivi parcheggi, al termine del quale il Gestore provvederà al ritiro.

raccolta cassette in legno nelle aree di mercato

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area pubblica e di uso pubblico, debbono differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività, avendo cura di impilare le cassette di legno, prive di altre tipologie di rifiuti o supporti in plastica e lasciandole poi nelle rispettive aree, al termine del quale il Gestore provvederà al ritiro.

Art. 41 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 42 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico , scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 43 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 44 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento gestione dei rifiuti

prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

2. E' fatto obbligo di comunicare 60 giorni prima al Gestore del Servizio l'attivazione di manifestazioni o eventi pubblici indicando il luogo e la durata dell'evento. Il Gestore provvederà ad attivare i servizi, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, provvedendo altresì ad inoltrare la tassa giornaliera, prevista nel Regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti, che coprirà i soli costi del servizio di igiene ambientale svolto con le modalità di cui sopra, per il solo periodo della manifestazione. Il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo smontaggio degli allestimenti e del rilascio dell'area non è coperto dalla summenzionata tassa, pertanto è fatto obbligo rimuovere i suddetti rifiuti ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine massimo sette giorni lavorativi dalla data di rilascio dell'area e di produrre copia delle fatture e relativi formulari al Gestore. In caso d'inadempienza sarà il Comune, tramite il Gestore, ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi rivalendosi sui responsabili della manifestazione per i costi sostenuti.

E' fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.

Gli stessi organizzatori dovranno mettere a disposizione per i partecipanti all'evento anche i contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 45 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. E' fatto obbligo di comunicare 60 giorni prima al Gestore del Servizio l'attivazione di manifestazioni o eventi pubblici indicando il luogo e la durata dell'evento. Il Gestore provvederà ad attivare i servizi, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, provvedendo altresì ad inoltrare la tassa giornaliera, prevista nel Regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti, che coprirà i soli costi del servizio di igiene ambientale svolto con le modalità di cui sopra, per il solo periodo della manifestazione. Il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo smontaggio degli allestimenti e del rilascio dell'area non è coperto dalla summenzionata tassa, pertanto è fatto obbligo rimuovere i suddetti rifiuti ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine massimo sette giorni lavorativi dalla data di rilascio dell'area e di produrre copia delle fatture e relativi formulari al Gestore. In caso d'inadempienza sarà il

Comune, tramite il Gestore, ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi rivalendosi sui responsabili della manifestazione per i costi sostenuti.

E' fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.

Gli stessi organizzatori dovranno mettere a disposizione per i partecipanti all'evento anche i contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 46 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate agli artt. 43, 44 e 45, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 47 – Rifiuti abbandonati

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, fissando un termine per tale intervento; trascorso inutilmente tale termine, il Comune esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48 – Procedimento sanzionatorio

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del Decreto legislativo 152/2006 nonché del presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, provvedono, oltre al Corpo di Polizia municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e dell'ARPAT, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.

2. All'accertamento ed alla sanzione delle violazioni previste dal presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, possono provvedere anche

dipendenti del soggetto gestore del servizio rifiuti nominati dal Sindaco previo specifico corso di formazione professionale.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti possono identificare anche attraverso la declinazione delle responsabilità coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

4. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi di quanto stabilito dal Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" Capo I "*Sanzioni*" del D. Lgs. 152/2006.

Art. 49 – Divieti

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente Regolamento :

- a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
- c. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- d. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- e. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- f. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- g. è vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- h. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
- i. è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- j. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
- k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;

- l. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
- m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
- n. è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

ART. 50 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 689/81 e dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, la violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento è punita con le sanzioni pecuniarie amministrative indicate nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

TITOLO VII - VARIE

Art. 51 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto riguardano le disposizioni contenute nel Titolo II, art. 9, comma 6, le stesse, limitatamente alla frazione merceologica del rifiuto speciale indicata alla lettera *b) scarti tessili di fibre naturali, artificiali e sintetiche*, entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2017
3. Vengono abrogati il "Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31/03/2005 e le successive modificazioni ed integrazioni apportate con le Delibere del Consiglio Comunale n. 67 del 04/05/2007 e n. 29 del 26/05/2011;
4. Vengono abrogate le seguenti Ordinanze sindacali:
 - Ordinanza del Sindaco P.G. n. 51238/2007
 - Ordinanza del Sindaco n. 860/2010
 - Ordinanza del Sindaco n. 905/2010
 - Ordinanza del Sindaco n. 3355/2011
 - Ordinanza del Sindaco n. 1315/2013

Ordinanza del Sindaco n. 399/2014
Ordinanza del Sindaco n. 401/2014
Ordinanza del Sindaco n. 2091/2014
Ordinanza del Sindaco n. 3033/2014
Ordinanza del Sindaco n. 3034/2014
Ordinanza del Sindaco n. 3660/2014
Ordinanza del Sindaco n. 2068/2015
Ordinanza del Sindaco n. 3042/2015
Ordinanza del Sindaco n. 63464/2005
Ordinanza del Sindaco n. 574/2010

5. Vengono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO n. 1

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività e lavorazioni previste all'art. 6 del presente Regolamento sono:

- che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 del comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 provochi modifiche a tali tipologie, le tipologie assimilabili faranno riferimento alla nuova determinazione.

ALLEGATO n. 2**SANZIONI**

<i>Riferimenti Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati</i>	<i>Divieti sanzionati</i>	<i>Importo sanzione da €</i>	<i>Importo sanzione a €</i>
Art. 13 comma 7 Art. 15 comma 2 lettera i. Art. 31 comma 3	È vietato, da parte dell'utente privato, lo spostamento dei contenitori	50 €	300 €
Art. 13 comma 7 Art. 15 comma 2 lettera i. Art. 31 comma 3	È vietato, da parte dell'utenza produttiva, lo spostamento dei contenitori	100 €	500 €
Art. 14 comma 1 lettera b. punto 2	È vietato conferire rifiuti urbani particolari nei contenitori per rifiuti urbani	50 €	150 €
Art. 14 comma 1 punto b. Art. 15 comma 2 lettera f. Art. 19 comma 1 punto e.	È vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)	50 €	300 €
Art. 14 comma 1 lettera b. punto 4 Art. 19 comma 1 lettera b. Art. 49 comma 2 lettera g.	E' vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	100 €	500 €
Art. 14 comma 1 lettera b punto 5 Art.19 comma 1 lettera c. Art. 49 comma 2 lettera l.	E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi	50 €	150 €
Art. 14 comma 1 lettera b. punto 6 Art. 15 comma 2 lettera h Art 19 comma 1 lettera d. Art. 49 comma 2 lettera m.	È vietato introdurre materiali accesi o incandescenti	100 €	500 €
Art. 14 comma 1 lettera b. Art 19 comma 1 lettera i.	È vietato introdurre nei contenitori per rifiuti urbani materiali che possono creare danno ad i mezzi adibiti alla raccolta	100 €	500 €

Art. 15 comma 1 lettera a. e comma 2 lettera b.	È vietato conferire all'interno dei contenitori rifiuti voluminosi, se non ridotti di volume	50 €	150 €
Art. 15 comma 1 lettera b. Art. 19 comma 1 lettera h.	È vietato conferire i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) nei contenitori per rifiuti domestici.	100 €	500 €
Art. 15 comma 2 lettera a Art. 49 comma 2 lettera i	È vietata da parte dell'utenza privata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi	50 €	150 €
Art. 15 comma 2 lettera a Art. 49 comma 2 lettera i	È vietata da parte dell'utenza produttiva l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi	100 €	500 €
Art. 15 comma 2 lettera g. Art. 49 comma 2 lettera k.	È vietato il collocamento (l'abbandono), da parte dell'utente privato, di rifiuti anche se in sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti	100 €	500 €
Art. 15 comma 2 lettera j. Art. 49 comma 2 lettera b.	È vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori	50 €	150 €
Art. 15 comma 2 lettera l. Art. 49 comma 2 lettera c.	È vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica	100 €	500 €
Art. 15 comma 2 lettera k. Art. 49 comma 2 lettera j.	È vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile	50 €	150 €
Art. 15 comma 5	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta effettuata con sacchi a perdere o contenitori è vietato esporre i sacchi aperti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque in modo diverso secondo quanto stabilito dalle modalità esecutive del servizio	50 €	150 €
Art. 15 comma 5	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è fatto divieto conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta.	50 €	300 €
Art. 15 comma 5	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è fatto divieto all'utenza non domestica di conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata con modalità diverse da quelle indicate dal gestore	50 €	300 €

	del servizio		
-Art. 15 comma 5	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è fatto divieto all'utenza non domestica di collocare i contenitori consegnati al di fuori delle aree private o di pertinenza	50 €	300 €
Art. 15 comma 5	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è fatto divieto all'utenza non domestica di esporre il contenitore al di fuori dei giorni ed orari indicati dal gestore del servizio	50 €	300 €
Art. 15 comma 5	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è fatto divieto all'utenza non domestica di esporre il contenitore con il coperchio aperto	50 €	150 €
Art. 15 comma 5	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è fatto divieto all'utenza non domestica di abbandonare il rifiuto al di fuori degli appositi contenitori	50 €	300 €
Art. 15 comma 5 Art. 49 comma 2 lettera h.	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è vietato esporre i sacchi non in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti.	50 €	300 €
Art. 15 comma 4 lettera c	Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta effettuata con sacchi a perdere è vietato esporre i sacchi contenenti oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte se non confezionate in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso	50 €	150 €
Art. 15 comma 5 lettera g.	È vietato nelle aree produttive servite dalla raccolta porta a porta il conferimento dei rifiuti recuperabili, in genere imballaggi, se non accuratamente ridotti di volume	50 €	300 €
Art. 19 comma 2 e 3 Art. 31 comma 4 Art. 49 comma 2 lettera n.	È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato	100 €	500 €
Art. 20 comma 2	È vietato conferire i rifiuti urbani domestici ingombranti in attesa del ritiro in modo da costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico	50 €	150 €
Art. 28 comma 4	È vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti del gestore (isole/stazioni/piattaforme ecologiche) quando sono chiusi o non presidiati	100 €	500 €

Art. 37 comma 2	È vietato immettere rifiuti urbani interni o ingombranti nel contenitore/cestino portarifiuti	50 €	150 €
Art. 37 comma 4	È vietato danneggiare o imbrattare contenitori/cestini portarifiuti	100 €	500 €
Art. 38 comma 1	E' vietato non mantenere la pulizia di aree scoperte e luoghi di uso comune privati	50 €	150 €
Art. 38 comma 2	Inosservanza delle disposizioni di prevenzione inquinamento di aree scoperte e luoghi d'uso comune privati	50 €	150 €
Art. 39	Non mantenere terreni non edificati liberi da materiali classificabili come rifiuti	50 €	300 €
Art. 40 comma 1	Non mantenere la pulizia delle aree adibite a mercato	50 €	300 €
Art. 41	Non mantenere la pulizia delle aree occupata da pubblici esercizi	50 €	300 €
Art. 42	Non effettuare la pulizia delle aree utilizzate per il carico e lo scarico delle merci e materiali	50 €	300 €
Art. 43 comma 1	E' fatto divieto da parte di chi occupa aree adibite a cantiere di non mantenere l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.	100 €	500 €
Art. 43 comma 4	E' fatto divieto da parte di chi occupa aree adibite a cantiere, di non mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.	100 €	500 €
Art. 44	E' fatto divieto da parte degli occupanti delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche di non conferire i rifiuti secondo le modalità contemplate dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti	50 €	300 €
Art. 45	E' fatto divieto da parte degli occupanti delle aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti di non conferire i rifiuti secondo le modalità contemplate dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti	50 €	300 €
Art. 46	E' fatto divieto da parte degli occupanti delle aree assegnate a sosta temporanea e ad uso speciale di non conferire i rifiuti secondo le modalità contemplate dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti	50 €	300 €
Art. 49 comma 2 lettera d.	È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali	100 €	500 €
Art. 49 comma 2 lettera e.	È vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati		

	sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili	100 €	500 €
Art. 49 comma 2 lettera f.	È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti	50 €	150 €
Art. 14 comma 1 lettera b. punto 1 Art. 15 comma 2 lettera c Art. 19 comma 1 lettera g Art. 31 comma 1	È fatto divieto alle utenze domestiche di conferire rifiuti recuperabili in modo indifferenziato nei contenitori stradali per la raccolta indifferenziata e comunque in modo diverso rispetto alle modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta	50 €	150 €
Art. 14 comma 1 lettera b. punto 1 Art. 15 comma 2 lettera c Art. 19 comma 1 lettera g Art. 31 comma 1	È fatto divieto alle attività produttive nella cui area sono collocati cassonetti stradali per la raccolta multimateriale di origine produttiva, non rispettare le modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta	50 €	300 €
Art. 14 comma 1 lettera b. punto 1 Art. 15 comma 2 lettera c Art. 19 comma 1 lettera g Art. 31 comma 1	È fatto divieto alle attività produttive di conferire rifiuti recuperabili nei contenitori stradali per la raccolta indifferenziata e comunque in modo diverso rispetto alle modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta	50 €	300 €
Art. 40 comma 1-2 - 3	E' fatto divieto ai concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, in area pubblica e di uso pubblico, di conferire i rifiuti provenienti dalla propria attività in modo indifferenziato e comunque in modo diverso rispetto alle modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta	50 €	300 €
Art. 15 comma 5	E' fatto divieto alle residenze domestiche nel perimetro identificato all'interno delle mura del centro storico, l'esposizione del materiale in carta e degli imballaggi in cartone in modo diverso rispetto alle modalità indicate dal gestore del servizio di raccolta	50 €	150 €
Art. 15 comma 5	E' fatto divieto alle attività non domestiche nel perimetro identificato all'interno delle mura del centro storico, l'esposizione del materiale in carta e degli imballaggi in cartone in modo diverso rispetto alle modalità indicate dal gestore del servizio di	50 €	300 €

	raccolta		
Art. 29 comma 1	E' fatto divieto alle attività di vendita prodotti ittici, il conferimento di imballaggi maleodoranti all'interno dei contenitori stradali	50 €	150 €
-Art. 14-15-29	E' fatto divieto tenere il contenitore consegnato al di fuori di aree private o ad esse pertinenti	50 €	300 €
-Art. 14-15-29	E' fatto divieto esporre il contenitore consegnato in giorni ed orari diversi da quelli indicati dall'Ente Gestore	50 €	300 €
-Art. 15 comma 4 punto h	E' fatto divieto esporre il contenitore al di fuori delle piazzole ecologiche stradali finalizzate allo stazionamento per lo svuotamento degli stessi	50 €	300 €
Art. 15 comma 4 punto d	E' fatto divieto alle utenze di esporre il contenitore con il coperchio aperto	25 €	75 €
Art. 34	-E' fatto divieto di sporcare il suolo pubblico con le deiezioni animali. -I proprietari ovvero i conduttori dei cani nelle aree pubbliche devono essere dotati di strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani	50 €	350 €
Art. 29 , comma 1	E' vietato conferire la raccolta multi materiale con evidenti residui putrescibili e non putrescibili	50 €	150 €
Art. 19 , comma 1, lettera f e lettera g	Usi vietati dei contenitori: è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani, di rifiuti di imballaggi terziari e di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata.	50 €	150 €
D. Lgs. 152/2006, art. 192, comma 1	Abbandono o deposito incontrollato sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	600 €	3.000 €
D. Lgs. 152/2006, art. 192, comma 2	Immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	600 €	3.000 €